



Le Guide Arancioni UILCAIS

CASSA PREVIDENZA SANPAOLO

aggiornamento del 1/1/2009

Con questa pubblicazione per gli iscritti, la Uilca intende fornire alcuni elementi utili a comprendere il funzionamento della Cassa Previdenza Sanpaolo.

Dati aggiornati al 01/01/2009 a cura di

Mocati Vincenzo
Cerri Dario

320.1576492
011.5556466

vincenzo.mocati@intesasanpaolo.com
dario.cerri@intesasanpaolo.com

con la collaborazione di

Fais Maurizio
La Manna Carmelo
Luzzu Vittoria
Di Gregorio Maurizio

333.3589571
335.8483872
338.3718371
06.67127713

maurizio.fais@intesasanpaolo.com
carmelo.lamanna@intesasanpaolo.com
vittoria.luzzu@intesasanpaolo.com
maurizio.digregorio@intesasanpaolo.com

www.uilcais.it

Guida Arancione UILCAis aggiornamento del 1/1/2009



Presentazione

La Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino ha assorbito il patrimonio, gli impegni e il ruolo della Cassa di Previdenza, organismo che fino al 1990 erogava la pensione di base per i dipendenti del San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, ponendosi come sostitutivo dell'INPS. Dall'1/1/1991 e in particolare dopo la legge 449 del 1997 la Cassa esercita un ruolo esclusivamente integrativo nei confronti dell'INPS, mediante prestazioni che unite all'assegno di base consentano alla prestazione previdenziale il raggiungimento di un determinato livello monetario.

Contribuzioni

Lo Statuto della Cassa le fissa ad un totale dello 0,05% della base imponibile (vedi oltre) di cui lo 0,01% a carico dell'iscritto e lo 0,04% del Sanpaolo IMI. Nello Statuto è prevista la possibilità di elevare, in seguito ad accordo con l'Azienda tale livello, nelle stesse proporzioni (20 – 80%) attuali.

Base Imponibile:

La percentuale di cui sopra viene calcolata su tutte le voci fisse della retribuzione, esclusa l'indennità di cassa. Dalla base imponibile restano dunque esclusi gli straordinari, il VAP, i ticket pasto, le erogazioni del sistema incentivante, le azioni del Datore di Lavoro distribuite ai dipendenti.

Accesso al pensionamento:

Dal 1998, per effetto della già citata legge 449/97, i requisiti necessari per usufruire dell'assegno integrativo sono i seguenti

- Il conseguimento del diritto ad una pensione INPS (di vecchiaia, anzianità o di invalidità) calcolata almeno in parte con il sistema retributivo (quindi al maturare dei requisiti di età anagrafica e contribuzione previsti per il sistema INPS retributivo)

- Un minimo di 10 anni di contribuzione effettiva alla Cassa (effettiva = esclusi contributi figurativi per servizio militare prestato durante il periodo lavorativo e assenza obbligatoria per maternità, che sono validi per il conteggio dell'importo della pensione ma non per il sorgere del diritto). I periodi di durata legale del corso di laurea e quelli di lavoro in ambiti diversi dal Sanpaolo sono invece validi, purché riscattati presso la Cassa. I periodi di lavoro a part-time sono considerati, ai soli fini del sorgere del diritto, parificati a quelli di lavoro a tempo pieno.

Calcolo della pensione

L'assegno della Cassa è come già detto integrativo a quello erogato dall'INPS. L'ammontare della prestazione della Cassa è tale da permettere al lavoratore collocato a riposo di ricevere una pensione complessiva (INPS + Cassa) pari al 2,25% della retribuzione annua pensionabile (pensionabile = imponibile cioè calcolata sulle stesse voci di retribuzione su cui sono calcolati i contributi) per ogni anno di contribuzione valido ai fini cassa. Gli anni di contribuzione valida ai fini cassa comprendono quelli di effettiva contribuzione, durata legale corso di laurea e periodi di lavoro esterni al Sanpaolo riscattati, periodi coperti da contributi figurativi (servizio militare dopo l'assunzione, assenza obbligatoria per maternità). I periodi di lavoro a part-time sono considerati pro-quota, vale a dire nella percentuale fra orario di lavoro a part-time e a tempo pieno (ad esempio 3 anni di lavoro a part-time con orario di 5 ore giornaliere sono considerati validi come 2 anni a tempo pieno). La retribuzione annua pensionabile è calcolata partendo dall'ultima mensilità ricevuta (ovviamente escludendo eventuali voci retributive escluse dal calcolo dei contributi) prima del collocamento a riposo, che viene ragguagliata ad anno (ad oggi circa moltiplicata per 13). La pensione può raggiungere al massimo il 90% della retribuzione annua pensionabile, con 40 anni di contribuzione validi. Qualora il collega si trovi a svolgere orario di lavoro part-time al momento del pensionamento la retribuzione presa a base del calcolo è quella che riceverebbe se lavorasse a tempo pieno. La frazione di anno in corso al momento del collocamento a riposo viene considerata come anno intero se raggiunge almeno i 6 mesi, se è inferiore non viene considerata (ad esempio con un'anzianità contributiva di 35 e 6 mesi e 1 giorno vengono conteggiati 36 anni; con 35 anni e 5 mesi 35 anni).

Nel caso che un collega lasci l'azienda dell'ex Gruppo Sanpaolo prima di aver raggiunto i requisiti necessari per un qualsiasi assegno INPS ?

Possono aversi due casi:

- 1) *Il collega non ha ancora i requisiti per la pensione INPS ma ha almeno 20 anni di contribuzione alla Cassa*

In tal caso ha diritto a ricevere una prestazione detta differita, che consiste nell'erogazione di un assegno integrativo della Cassa, al maturare dei requisiti per la pensione di vecchiaia dell'INPS (dal 2002 60 anni di età per le donne e 65 per gli uomini), sia che riceva un assegno INPS di vecchiaia, sia che riceva invece una pensione di anzianità o in generale una pensione non di provenienza INPS (ad esempio INPDAP perché va a lavorare nel settore del pubblico impiego). L'assegno integrativo è di importo tale da far sì che per gli anni di contribuzione validi ai fini Cassa (minimo 20 ovviamente) la sua pensione totale sia pari almeno al 2% dell'ultima mensilità di retribuzione ragguagliata ad anno. Tale mensilità viene rivalutata nel tempo in base agli aumenti retributivi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore credito. (Così ad esempio se un collega ha 25 di contribuzione alla Cassa la somma dell'assegno INPS per la parte che si riferisce a quei 25 anni + l'assegno integrativo Cassa

sarà pari al 50% della retribuzione annua pensionabile calcolata sull'ultimo mese di retribuzione al Sanpaolo, rivalutata nella misura già vista).

2) Il collega non ha i requisiti per la pensione INPS e può vantare meno di 20 anni di contribuzione alla Cassa

In questo caso gli viene erogato un montante pari a tutte le contribuzioni versate dall'1/1/1991, rivalutate in base al tasso di interesse legale vigente nei diversi periodi considerati.

N.B. A tutti gli iscritti alla Cassa è stata fornita fideiussione individuale quale integrazione al proprio contratto di lavoro, fideiussione che trova riscontro in un impegno solidale delle tre entità (Compagnia, Holding, Banca SpA) nate dalla trasformazione in SpA del precedente Istituto di Credito di Diritto Pubblico, per garantire nel futuro prestazioni della Cassa pari a quelle previste dallo Statuto vigente precedentemente la trasformazione.

Dati aggiornati al 01/01/2009 a cura di

Mocati Vincenzo	320.1576492	vincenzo.mocati@intesasanpaolo.com
Cerri Dario	011.5556466	dario.cerri@intesasanpaolo.com

con la collaborazione di

Fais Maurizio	333.3589571	maurizio.fais@intesasanpaolo.com
La Manna Carmelo	335.8483872	carmelo.lamanna@intesasanpaolo.com
Luzzu Vittoria	338.3718371	vittoria.luzzu@intesasanpaolo.com
Di Gregorio Maurizio	06.67127713	maurizio.digregorio@intesasanpaolo.com